

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea Bt-11) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che con gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE è stata istituita una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati;

considerando che alle autorità competenti del Regno Unito è stata presentata una notifica relativa all'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che il prodotto è stato notificato ai fini della sua manipolazione nell'ambiente durante l'importazione e l'immagazzinamento in conformità dell'uso cui è destinato in qualità di mangime per animali e ai fini della produzione di prodotti industriali e alimentari, ma non per la produzione di ulteriori sementi;

considerando che le autorità competenti del Regno Unito hanno in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti del fascicolo in questione;

considerando che, poiché il prodotto sarà immesso nel mercato della Comunità mescolato ad altri chicchi di granturco, tra cui granturco non geneticamente modificato, il richiedente ha successivamente modificato l'etichettatura proposta nel fascicolo originale in maniera da:

- fornire agli esportatori dei paesi in cui il prodotto è coltivato, agli operatori che importano verso la Comunità e all'industria alimentare e a quella dell'alimentazione per il bestiame nella Comunità una documentazione sul prodotto contenente informazioni circa la possibilità che tale prodotto possa essere presente in forniture di granturco sfusa;

- includere nella documentazione sul prodotto tra l'altro anche l'indicazione che è stato prodotto mediante una modificazione genetica e informazioni sui suoi potenziali usi;

- indicare nella documentazione sul prodotto che nella Comunità potrebbero essere necessari specifici requisiti di etichettatura per i prodotti derivati dal granturco della linea Bt-11;

considerando che il notificante ha successivamente integrato le informazioni contenute nel fascicolo originale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 90/220/CEE, la Commissione è pertanto tenuta a prendere una decisione conforme alla procedura stabilita nell'articolo 21 della direttiva;

considerando che la Commissione ha chiesto il parere dei comitati scientifici competenti costituiti mediante decisione 97/579/CE della Commissione⁽³⁾ in merito al fascicolo in questione; che detto parere è stato emesso il 10 febbraio 1998 dal comitato scientifico delle piante, il quale è giunto alla conclusione che non sussiste ragione di ritenere che l'importazione del prodotto allo scopo di utilizzarlo come qualsiasi altro granturco in chicchi possa avere effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

considerando che, dopo avere esaminato tutte le obiezioni sollevate alla luce delle disposizioni della direttiva 90/220/CEE, le informazioni presentate nel fascicolo e il parere del comitato scientifico delle piante, la Commissione è giunta alla conclusione che non vi sia motivo di ritenere che l'introduzione nel granturco del gene sintetizzato cryIA (b) che codifica per la resistenza a determinati lepidotteri e del gene di sintesi pat che codifica per una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio possa avere effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE prevedono clausole supplementari di tutela qualora si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72.

⁽³⁾ GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvo il disposto di altre norme comunitarie, in particolare del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, e conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito consentono all'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato dalla società Novartis Seeds Inc. (rif. C/GB/96/M4/1):

chicchi di granturco geneticamente modificato della linea Bt-11 contenenti:

a) una versione sintetizzata del gene cryIA (b) derivato dal *Bacillus thuringiensis*, sottospecie *kurstaki* del ceppo HDI regolato da un promotore 35S del virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS 6 derivato dal gene dell'alcool deidrogenasi del granturco e la sequenza di terminazione della nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*,

e

b) una versione sintetizzata del gene pat derivato da *Streptomyces viridochromogenes* regolato da un promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore, un introne IVS 2 derivato dal gene dell'alcool deidrogenasi del granturco e la sequenza di terminazione della nopalina sintasi di *Agrobacterium tumefaciens*.

2. Il consenso riguarda chicchi di progenie derivate da incroci di granturco della linea Bt-11 con altre varietà tradizionali di granturco importate nella Comunità europea.

3. Il consenso riguarda l'immissione in commercio del prodotto affinché sia utilizzato come qualsiasi altro granturco in forma di chicchi ma non per la coltivazione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.